

l'onorevole Spirito, nè quello dell'onorevole Sonnino.

Quello che accetta è l'emendamento Fusco, e lo accetta perchè realmente non si può ammettere che nella rinnovazione di un'opera civile, come quella del catasto, si mantengano ancora alcuni residui, dirò medioevali, i quali non sono più conformi alla civiltà odierna.

Finalmente, all'onorevole Toscanelli risponderò che il diritto comune risolve il suo problema. Dal momento che questi beni andranno ad essere imposti dal Governo, è chiaro che possano e debbano essere sovrainposti dai comuni e dalle provincie.

Presidente. Onorevole Chimirri, ha facoltà di parlare.

Chimirri. Prego l'onorevole presidente della Commissione di por mente a quante difficoltà si andrà incontro nell'applicazione di questo articolo; perchè essendo diverse le leggi catastali in Italia, diverso, secondo ciascuna di esse, è il significato che si attribuisce ai beni censiti e non censiti.

L'onorevole Spirito venne notando opportunamente come per le leggi napoletane, altra cosa sono i beni sottratti al censimento, altra i beni descritti bensì nel catasto, ma con misura erronea.

La Commissione d'inchiesta nominata nel 1871 per istudiare e preparare un disegno di legge per il riordinamento dell'imposta fondiaria, e della quale fu tanta parte l'onorevole Depretis, classificò come beni censibili e non censiti solo quelli della prima specie, distinguendoli accuratamente dalle terre in qualsiasi modo descritte nel catasto.

Di qui la necessità d'intendersi chiaramente sul significato e sull'estensione che vuol darsi alle parole *beni censibili e non censiti* adoperato nell'articolo che discutiamo.

La legge francese dell'11 marzo 1874 per il ricensimento delle terre incolte, e improduttive, messe a coltura dopo la formazione del catasto, non fu potuta eseguire per l'estrema difficoltà di discernere ed accertare le terre, che si volevano colpire. Si sono contate fino a 243 espressioni differenti secondo i luoghi per designare le terre incolte.

Lo stesso accadrà presso a poco in Italia, ove il proposto ricensimento non sia precisato e ristretto ai poderi omessi o sottratti al catasto. D'altra parte non mi sembra che valga la pena di accrescere le ragioni di perturbamento per lo scarso frutto, che codesto ricensimento potrà apportare all'erario. L'onorevole relatore della Commissione vi disse che, in 20 anni, di questi beni

censibili e non censiti assai pochi ne furono acquisiti al catasto, nonostantechè a scovrirli fossero interessati tanto i contribuenti indebitamente gravati, quanto il ministro delle finanze, al quale ne faceva obbligo speciale il decreto del 1867.

Se questo doppio controllo produsse così magri risultati bisogna concludere che la massa di beni sfuggiti ai catasti non sia poi così importante come si vorrebbe far credere. Del resto, fissato con la legge del 1864 il contingente di ciascun compartimento, non è giusto in qualsiasi modo alterarlo prima della formazione del nuovo estimo; e lo si altererebbe avocando all'erario l'imposta sui beni censibili e non censiti, la quale per l'articolo 4 della accennata legge va a profitto del contingente.

Ammessa la fissità del contingente, il sub-riparto è fatto interno, per la qual cosa ogni aumento o diminuzione dei contingenti locali può interessare i contribuenti e non mai l'erario.

Con questo sistema avviene che i contribuenti censiti, fra i quali si riparte il contingente, pagano non solo per sè, ma anche per le terre occultate o sottratte al catasto.

A misura che queste terre si discoprono vengono colpite con ruolo suppletorio, e la relativa imposta va in disgravio de' contribuenti onesti, che fino a quel giorno ne sopportarono il sopraccarico.

Dunque, fino a che sarà in vigore il sistema dei contingenti fissi, così i carichi, come i discarichi devono andare a beneficio dei compartimenti: altrimenti facendo si viola la legge fondamentale di conguaglio che deve regolare la materia fino alla attuazione del nuovo catasto.

Non credo perciò che sia equo e prudente consiglio abrogare le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge del 1864, confermato col decreto del 1867 e con la legge del 4 gennaio 1881.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole commissario regio.

Messedaglia, commissario regio. Il Governo conviene con la Commissione, e non può accettare alcuno degli emendamenti che furono proposti, tranne quello dell'onorevole Fusco.

Come bene diceva l'onorevole presidente della Commissione, non è la prima volta questa che nella presente discussione si viene a parlare dei beni censibili e non censiti. E quando si voglia avere il concetto preciso di ciò che sono, bisogna naturalmente riferirsi ai rispettivi catasti. Noi non abbiamo bisogno di darne veruna definizione. È bene censibile e non censito quello che secondo